



COMUNE di FIUMINATA

PROVINCIA di MACERATA

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'AFFITTO DELLE ABITAZIONI - ANNO 2019

Cosa disciplina il bando

Il bando disciplina la concessione, da parte del Comune di Fiuminata, **per l'anno 2019**, dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione delle abitazioni (cosiddetti "canoni di affitto") previsti dall'art. 11 della Legge n. 431/1998 e disciplinati dalla D.G.R. n. 1288 del 03.08.2009 e ss.mm.ii.

Chi può richiedere il contributo

Possono richiedere il contributo al Comune di Fiuminata tutti coloro che:

1. sono cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea può chiedere il contributo solo se munito di carta di soggiorno, o di permesso di soggiorno; dovrà inoltre essere in possesso del certificato storico di residenza continuativa da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella regione Marche;
2. hanno la residenza anagrafica nel Comune di Fiuminata e nell'abitazione per il cui canone di locazione si chiede il contributo;
3. non hanno la titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze della propria famiglia anagrafica, così come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località, ed appartengono ad un nucleo familiare in cui nessuna persona abbia tali diritti;
4. hanno un contratto di locazione (cioè, un contratto cosiddetto di "affitto") per l'abitazione principale, regolarmente registrato, che prevede un canone mensile, al netto degli oneri accessori, non superiore a € **350,00** e si riferisce a un appartamento di civile abitazione (di proprietà privata o pubblica escluso l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata), iscritto al N.C.E.U., non classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
5. appartengono ad un nucleo familiare avente un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 rientrano nelle seguenti fasce di reddito:
 - **Fascia A)** non superiore a € **5.953,87**, pari all'importo dell'assegno sociale INPS per l'anno 2019, rispetto al quale l'incidenza del canone locativo annuale risulti non inferiore al 30%;
 - **Fascia B)** non superiore a € **11.907,74**, pari all'importo di due assegni sociali INPS per l'anno 2019, rispetto al quale l'incidenza del canone locativo annuale risulti non inferiore al 40% ;

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare composto da una sola persona.

Per i nuclei familiari con ultrasessantacinquenni o persone con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità superiore al 66%, per famiglie con un numero maggiore di cinque componenti o composte esclusivamente da un solo genitore e da uno o più figli minori, il contributo da assegnare verrà incrementato del 15% oltre il tetto fissato per ogni fascia. I requisiti che danno diritto alla maggiorazione del contributo devono esistere alla data di pubblicazione del presente bando.

I requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e al momento della erogazione del contributo, con le seguenti deroghe:

6. con riferimento alla residenza anagrafica nell'alloggio per il cui affitto si chiede il contributo: se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda, trasferisce la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo spetterà solo previa verifica da parte del Comune del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni corrisposti riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISEE; in tal caso, il contributo massimo non potrà comunque superare quello che sarebbe spettato in base alla domanda presentata. Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda, trasferisce la residenza in altro comune, il contributo spetterà per i soli mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda;
7. con riferimento alla proprietà ecc. di una abitazione adeguata: se il richiedente o altro componente il nucleo familiare, successivamente alla presentazione della domanda, acquista una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare, il contributo spetterà, per i mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la richiesta, solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità, tenendo conto della somma dei canoni corrisposti rispetto all'ISEE;
8. con riferimento alla titolarità del contratto di locazione: il contratto potrà essere stipulato anche successivamente alla data di pubblicazione del bando ma, comunque, entro la scadenza stabilita per la presentazione delle domande di contributo.

Modalità di presentazione della domanda

Le persone interessate (in possesso dei requisiti elencati al 2° paragrafo) devono presentare la domanda di contributo al Comune di Fiuminata (all'attenzione dell'Ufficio Servizi Sociali) – Via Roma n. 30, 62025 Fiuminata (MC) - entro il **termine massimo del 08 NOVEMBRE 2019**. La domanda potrà essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, oppure spedita anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. In caso di spedizione a mezzo raccomandata, al fine dell'ammissione fa fede la data di spedizione che non deve essere posteriore alla data di scadenza stabilita nel presente bando.

La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione (cosiddetto "affittuario") o da altra persona che ha la residenza anagrafica nello stesso appartamento.

La domanda deve essere necessariamente compilata su un apposito modello prestampato fornito dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fiuminata.

Insieme alla domanda deve essere obbligatoriamente presentata la seguente documentazione:

- per tutti: 1) dichiarazione sostitutiva unica DSU e attestazione ISEE per l'anno 2019 (anno d'imposta 2017), rilasciate dai C.A.A.F.; 2) copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 3) copia della ricevuta del pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2019 ovvero copia della lettera con la quale il proprietario comunica di aver esercitato l'opzione per il regime di tassazione della "cedolare secca"; 4) copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone per l'anno 2019 (se risulteranno non presentate le ricevute relative a qualche mensilità, anche se pagata, il contributo sarà ridotto non tenendo conto di tali mensilità senza che al Comune possa essere imputata alcuna responsabilità). Le restanti ricevute dei pagamenti del canone 2019 successive alla presentazione della domanda dovranno essere prodotte entro il 15.1.2020. Dalla documentazione deve risultare chiaramente l'importo dell'affitto distinto dagli eventuali oneri accessori;
- copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento;
- per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea:
 - copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza continuativa da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella regione Marche;
- per i cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea:
 - copia dell'attestato di iscrizione anagrafica o copia dell'attestato di soggiorno permanente

- per chi dichiara in domanda l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità: copia della relativa certificazione rilasciata dall'ASUR.

La presentazione di domande incomplete o compilate irregolarmente o mancanti della documentazione sopra descritta, comporta l'esclusione delle stesse.

Come sarà quantificato e concesso il contributo

La determinazione dei contributi avverrà dopo la ripartizione dei fondi disponibili effettuata per ogni comune dalla Regione Marche.

In base alla domande pervenute verranno stilate due distinte categorie degli aventi diritto (fascia A e fascia B) in favore dei quali verrà ripartito il fondo. Nel caso in cui le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare dei contributi ammissibili verrà operata la rideterminazione proporzionale in base all'entità del contributo massimo concedibile.

Il contributo non potrà essere superiore all'ammontare del canone annuale di locazione.

Il contributo massimo che il Comune potrà concedere verrà ridotto se la famiglia anagrafica del richiedente ha percepito o richiesto altri contributi per il pagamento del canone di locazione (compresi quelli per l'autonoma sistemazione previsti dalla normativa sul sisma – CAS) per lo stesso periodo cui si riferisce la domanda. La riduzione sarà pari alla somma già percepita o richiesta ad altro titolo.

Restano, comunque, salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti per legge.

In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione il contributo sarà assegnato agli eredi. In tal caso, gli stessi dovranno presentare apposita domanda al Comune allegando la documentazione attestante il loro stato di eredi.

Verifiche e controlli

Il Comune verificherà, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di contributo (con particolare riguardo ai casi di certificazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a zero).

Il Comune potrà richiedere a chi ha presentato la domanda di consegnare in copia la documentazione necessaria per fare i controlli. Se tale documentazione non sarà presentata, il Comune non pagherà il contributo.

Se, a seguito delle verifiche, risulterà che la domanda contiene dichiarazioni false, il Comune ovvero il Comando Provinciale della Guardia di Finanza segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria per le conseguenti sanzioni penali e, nell'ipotesi che il valore ISEE accertato risulti superiore a quello dichiarato, provvederà a ricalcolare o eventualmente revocare il contributo concesso.

Informativa sul trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante

(Reg. UE n. 679/2016)

Per poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona informata fornisca i dati (cioè le informazioni) indicati nel modello di domanda. Se la persona rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non potrà accogliere la domanda di contributo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Reg. UE n. 679/2016, si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fiuminata, con sede in via Roma n. 30 email info@comune.fiuminata.mc.it, PEC comune.fiuminata.mc@legalmail.it, telefono 0737/54122

L'Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati personali forniti:

- saranno raccolti ed utilizzati, sia con mezzi elettronici, o comunque automatizzati, sia con mezzi cartacei, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del servizio richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge regolamentari;
- saranno trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche per gli adempimenti connessi con la concessione ed il pagamento del contributo e per confluire nell'Osservatorio regionale per la condizione abitativa;
- potranno essere comunicati i soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o regolamenti, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti;
- potranno essere utilizzati per la verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e limiti previsti dalla normativa vigente.

I diritti degli interessati sono quelli previsti dagli articoli da 15 a 20 del Reg.UE n. 679/2016.

Il soggetto interessato può proporre reclamo all'Autorità di Controllo. Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l'avv. Nadia Corà, via San Martino 8/B – Volta Mantovana (Mn)- tel. 0376/8030074- fax 0376 1850103.

Le informative complete ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 sono reperibili presso gli uffici comunali o scaricabili dal sito web istituzionale.

Responsabile del procedimento e ufficio cui rivolgersi

Responsabile del procedimento è il sig. Ferioli Stefano responsabile dell'Area amministrativa.

Gli interessati possono ritirare il modello prestampato di domanda e chiedere chiarimenti e maggiori informazioni all'Ufficio Servizi Demografici del Comune (Via Roma n. 30- 62025 FIUMINATA, tel. 0737/54122 int. 5).

Fiuminata, 28 settembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Responsabile Settore Area Amministrativa)
Ferioli Stefano

Firma autografa omessa
Art. 3 D. Lgs. n. 39/93